


COMUNE DI CAPANNORI



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 41 COMMA 7

L.R. 01/05 S.M.I.



Gruppo di lavoro

Dott. Agr. Sandro Pagnini
Dott. Agr. Andrea Triossi
Dott. Agr. Giovanni Viviani
Dott. Ing. Marta Mascelli

**COMUNE DI
CAPANNORI**

COMUNE DI CAPANNORI

NTA art. 41 COMMA 1 l.r. 01/05 s.m.i.

1. PREMESSA	3
1.1. AZIENDA AGRICOLA (O AGRARIA)	3
1.2. ATTIVITÀ AGRICOLE E ATTIVITÀ CONNESSE	3
1.3. IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DEL CODICE CIVILE	4
2. AGRICOLTURA PROFESSIONALE E AGRICOLTURA AMATORIALE	4
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA	5
4. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO	5
5. VINCOLI	6
6. OPERE DI MIGLIORAMENTO	7
7. ONERI	7
8. PRINCIPI GENERALI	7
9. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI UTILI LORDE AMMISSIBILI	7
9.1. BOVINI E VITELLI	7
9.2. SUINI	8
9.3. OVICAPRINI	9
9.4. CANI	9
9.5. EQUINI	10
9.6. AVICOLI	10
9.7. APICOLTURA	11
9.8. LOCALI PER LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE	11
9.9. TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ECCEDENTI LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL FONDO	11
LOCALI PER L'ESERCIZIO DELL'ENOLOGIA	11
LOCALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ELAIOTECNICA	11

1. PREMESSA

Per la miglior comprensione della presente relazione in premessa si riporta il significato di alcuni termini tecnico-legali di seguito utilizzati frequentemente.

1.1. Azienda agricola (o agraria)

L'azienda agricola rientra nel più novero delle aziende, che l'art. 2555 del codice civile definisce come "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

La definizione più esatta è quella ufficialmente adottata dall'Istat nell'ultimo Censimento generale dell'agricoltura, conforme alle indicazioni dell'Unione Europea, che indica l'azienda agricola come "**l'unità tecnico-economica, soggetta a gestione unitaria, che produce prodotti agricoli**".

Volendo fare un'analisi più approfondita, per avere un'azienda agricola debbono sussistere i seguenti requisiti:

- esistenza di un conduttore (persona fisica o giuridica) a cui fa capo l'unità di produzione;
- svolgimento di una o più attività agricole (produzione agraria, forestale o zootecnica) o connesse su terreni o strutture fondiarie facenti capo al conduttore.

1.2. Attività agricole e attività connesse

Sono definite dall'art. 2135 del Codice Civile modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n°228 del 18 maggio 2001.

Le **attività agricole** comprendono la cura di una o più fasi del ciclo biologico di piante e animali e quindi tutto quanto è relativo alla coltivazione di un fondo agricolo, alla silvicoltura e all'allevamento.

Si precisa che lo spettro delle attività agricole è stato molto ampliato negli ultimi decenni sia dal punto di vista tecnico che normativo. Ad esempio sono state introdotte nuove specie allevate e nuove modalità di allevamento quali:

- allevamento intensivo senza nesso di causalità con la superficie agricola utilizzata (definito anche "factory farming");
- allevamenti minori, cioè di specie poco diffuse tipo elicicoltura o simili;
- allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento/reintroduzione o alimentare;

- cinotecnica, che comprende allevamento, selezione e addestramento cani;
- acquacoltura.
- apicoltura stanziale o tramite nomadismo.

Inoltre, al sistema tradizionale si è aggiunta la tipologia di conduzione biologica.

Le **attività connesse** comprendono la manipolazione, la conservazione, la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente all'interno di un'azienda, nonché la fornitura di servizi tramite utilizzo sempre prevalente delle risorse della medesima azienda, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e l'agriturismo.

In particolare la definizione più ampia, esposta nel D. Lgs. 228/2001, ha permesso di affiancare alle trasformazioni agricole tradizionali di cantina, frantoio e caseificio, altre produzioni quali confetture, composte, yogurt, etc..

1.3. Imprenditore agricolo ai sensi del codice civile

E' qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che conduce un fondo (o una struttura produttiva) a destinazione agricola o forestale e vi esercita attività agricola o connessa.

La qualifica si dimostra con l'attribuzione della partita IVA e di uno o più codici di attività relativi al settore. Se l'imprenditore produce beni o servizi destinati alla vendita a terzi (indipendentemente dal volume di affari) è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, indicando uno o più codici relativi alle attività esercitate.

2. Agricoltura professionale e agricoltura amatoriale

In generale per agricoltura professionale si intende quella svolta da un imprenditore all'interno di un'azienda agricola, come sopra meglio definiti.

Per agricoltura amatoriale o "hobby farming" si intende invece l'insieme di produzioni agricole o zootecniche destinate esclusivamente o prevalentemente ad uso personale o ricreativo.

Dal punto di vista strettamente tecnico non esistono limiti oggettivi fra agricoltura professionale ed amatoriale: una volta definita la prima, per esclusione tutta la residua casistica ricade nella seconda.

Per poter parlare di agricoltura professionale debbono coesistere come minimo i seguenti requisiti:

1. Presenza di un conduttore (persona fisica e giuridica) in possesso a vario titolo di fondo rustico (proprietario/titolare di diritto reale/affittuario/comodatario, etc.), titolare di P.IVA ed iscritto alla CCIAA;
2. Esistenza di terreni agricoli, boschi, allevamenti e/o attività connesse che richiedono almeno 432 h/anno come fabbisogno di manodopera (calcolato prioritariamente con i criteri di cui all'articolo 68 del PTC di Lucca e s.m.i., o in alternativa con quelli dell'allegato A del DPGR Toscana n° 46/R del 3 agosto 2004 e s.m.i.).
3. Iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita dal sistema informativo di ARTEA.

L'insussistenza di almeno uno dei tre requisiti sopra indicati comporta la classificazione dell'attività come amatoriale.

Relativamente al requisito di cui al punto 2 non è da verificare nel caso di allevamento cinotecnico; per la definizione di imprenditore agricolo per tale tipologia si rimanda alla legge n.349/1993 e s.m.i..

3. Requisiti di ammissibilità dell'istanza

Fermo restando l'obbligo di procedere al recupero degli edifici rurali esistenti, per la realizzazione di tali annessi il richiedente deve dimostrare che:

1. sussiste un'attività di agricoltura professionale;
2. l'intervento edilizio proposto è realizzato in area dove è possibile la nuova edificazione rurale ai sensi degli strumenti urbanisti comunali vigenti;
3. l'intervento proposto prevede una superficie utile lorda inferiore a 500 mq, in quanto, oltre tale soglia, il progetto assume valore di piano attuativo.

4. Documentazione per il rilascio del Titolo edilizio

Per il rilascio del titolo edilizio il richiedente deve presentare un progetto unitario comprensivo di verifica di sostenibilità preventiva ai sensi degli articoli 48 e 58 delle N.T.A. del R.U..

Inoltre deve essere presentata la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato con competenze nel settore agricolo-forestale zootecnico, contenente:
 - Anagrafica aziendale;
 - Dimostrazione dei requisiti di esistenza di attività agricola professionale, come definita al capitolo due;
 - Descrizione dell'attività attuale dell'azienda con particolare riferimento a:
 - a. attività agro-silvo-pastorali in essere;
 - b. edifici esistenti in azienda ed loro utilizzo;
 - c. individuazione di eventuali risorse paesaggistiche e/o ambientali;
 - Descrizione delle attività programmate con particolare riferimento alla necessità di realizzazione dell'intervento edilizio in relazione all'attività agricola;
 - Dimensionamento dell'intervento in funzione del presente regolamento;
 - Descrizione degli interventi edilizi di progetto;
 - Verifica di conformità con gli strumenti urbanistici comunali;
 - Descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi.
2. Attestazione di conformità dei requisiti igienico - sanitari nonché di idoneità all'esercizio dell'attività produttiva prevista, redatta da tecnico competente ai sensi della normativa vigente;
3. Verifica di compatibilità della struttura con il paesaggio rurale da parte dagli esperti della commissione comunale per il paesaggio anche in zone non soggette a vincolo;
4. Idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui o l'utilizzo del carico di nitrati secondo quanto disposto dalla direttiva nitrati 91/676/CEE (esempio: contratto per il servizio di smaltimento reflui, certificazione del sistema di abbattimento nitrati).

5. Vincoli

Il richiedente dovrà stipulare apposita convenzione con l'amministrazione comunale secondo quanto previsto dall'art. 42 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in ogni caso contenete l'impegno a:

- a) non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici realizzati;
- b) realizzare gli interventi di mitigazione previsti nel progetto;

In caso d'inadempimento si rimanda all'articolo 132 della L.R. 1/2005 e s.m.i..

6. Opere di miglioramento

Il richiedente dovrà eseguire opere di mitigazione dell'intervento edilizio in modo da:

1. ottimizzare l'inserimento nel paesaggio rurale;
2. ridurre eventuali impatti visivi, olfattivi ed acustici ancorché prescritti dalla ASL;
3. ridurre i consumi idrici ed energetici;
4. realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili.

7. Oneri

Per il pagamento degli oneri si rimanda a quanto previsto al Titolo VII - CONTRIBUTI Capo I - TIPOLOGIA E CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI della l.r.1/2005 e s.m.i..

8. Principi generali

Per ogni tipologia di fabbricato rurale previsto dalle seguenti norme sarà possibile aggiungere:

1. Locali igienico-sanitari e spogliatoi per gli addetti che saranno dimensionati secondo quanto previsto della legislazione vigente nazionale/regionale;
2. Punto vendita aziendale, se non già presente, in ragione di una superficie massima di 20 mq netti a cui si possono aggiungere al massimo 20 mq da destinare all'area di deposito;
3. Ufficio di superficie massima di 15 mq (se non già presente in azienda);
4. Area per stoccaggio degli effluenti zootecnici dimensionata secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale/regionale;

9. Parametri per la determinazione delle superfici utili lorde ammissibili

9.1. Bovini e vitelli

Il dimensionamento per la realizzazione di stalle per l'allevamento di bovini deve rispettare le seguenti prescrizioni:

Tipologia	mq/capo
Bovini destinati all'ingrasso	5 con un minimo di 1 mq/100 kg
Vacche da latte	6
Tori da allevamento	10

- Caratteristiche delle stalle

Altezza minima in gronda	3.00 m
Larghezza minima - massima corsia:	
- a servizio di una duplice fila di poste	3.50 – 5 m
- a servizio di una unica fila di poste	2.50 – 4 m

I pagliai ed i fienili devono essere separati dagli altri edifici per problemi di incendio.

Il locale di mungitura comprende la sala di attesa, la sala di mungitura, la stanza di raccolta del latte ed il locale motori; di seguito sono riportate le dimensioni massime consentite dei locali:

Sala di attesa	1.4 mq/capo x n. capi da mungere in 1 ora
Sala mungitura	4 mq/capo
Locale raccolta latte	> 20 mq, 5 mq/100 kg latte
Locale motori	10 mq

I locali di stoccaggio degli alimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

Locale	Dimensione [mc/capo]
Fienile (per vacche da latte)	20
Pagliaio	14
Sili orizzontali per trinciati	10
Silos verticali	3

9.2. Suini

Le aziende per l'allevamento dei suini confinati in azienda per l'ingrasso devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

- Superficie totale lorda a capo, determinata dalla necessità di offrire un comodo passaggio a uomini e macchine.

Categoria di animale	Superficie lorda a disposizione [mq/capo*]
Verro	6,0
Scrofe	2,5
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni	7,5
Suino all'ingrasso	1,20

9.3. Ovicaprini

Le aziende per l'allevamento degli ovicaprini confinati in azienda per l'ingrasso devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

Tipo di pecore	Fabbisogno di superficie [mq]
Pecore	1,50
Con agnello da aggiungere	0,35
Agnelloni fino a 30 kg	0.7
Capre	2
Con capretto da aggiungere	0.3

La corsia di alimentazione deve essere larga almeno quanto i mezzi che devono attraversarla comunque non superiore a 4 m.

Di seguito sono riportate le dimensioni massime consentite per i locali di mungitura:

Sala di attesa	0,3 mq/capo x n. capi da mungere in 1 ora
Sala mungitura	2 mq/capo
Locale raccolta latte	> 14 mq, 5 mq/100 kg latte
Locale motori	10 mq

I locali di stoccaggio degli alimenti devono rispondere ai seguenti requisiti:

Locale	Dimensione [mc/capo]
Fienile	15
Depositi per cereali	4
Silos verticali	5

9.4. Cani

L'allevamento cinotecnico professionale deve rispondere ai seguenti requisiti definiti dalla legge n.349/1993 e s.m.i. ed alla Legge Regionale 59 del 2009:

- deve essere l'attività prevalente; cioè i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto le altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto;
- il numero di fattrici allevate non deve essere inferiore a 5 e annualmente la produzione di cuccioli non deve essere inferiore a 30.

Il canile può essere dotato di cucina e magazzino per una superficie totale massima di 50 mq.

I box devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella:

Superficie minima	
mq per ciascun cane (massimo 3 cani)	mq per ciascun cane (oltre 3 cani fino a 5 cani)
8,0	4,0

9.5. Equini

Dimensione dei box

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, alzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono le seguenti:

Box per cavalli	3.00x3.00 m *
Box per pony	2.80x2.80 m **
Box da parto e per fattrici con puledro	3.00x4.00 m

I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro comunque non superiore a 4 m.

9.6. Avicoli

Le aziende per l'allevamento degli avicoli devono soddisfare i seguenti requisiti dimensionali:

- Superficie totale lorda utile a capo, determinata dalla necessità di offrire un comodo passaggio a uomini e macchine.

Superficie di edificio per capo	
Categoria di animale	Superficie lorda a disposizione [mq/capo]
Pollame da carne (allevamento a terra)	0.12
Ovaiole (allevamento a terra)	0.17
Ovaiole (gabbie a piramide)	0.06
Galline	0.25
Oche	0.50
Tacchini	0.50

9.7. Apicoltura

Sono riportate di seguito le superfici massime consentite per i locali di lavorazione del miele che comprendono il deposito ed il locale smielatura:

Numero di alveari	Superficie massima
1 - 50	40 mq
51 - 250	0.8 mq ad alveare
Oltre 250	200 mq per i primi 250 alveari + 0.30 mq al alveare per le quantità eccedenti e fino ad un massimo complessivo di 300 mq

9.8. Locali per la trasformazione del latte

La superficie totale edificabile per la realizzazione del caseificio è data dalla sommatoria degli scaglioni di riferimento progressivi.

Latte trasformato giornalmente [q]	Superficie massima
Fino a 1	60 mq
Oltre 1 fino a 10	20 mq/q
Oltre 10 fino a 100	15 mq/q
Oltre 100	10 mq/q

Esempio: L'azienda agricola trasforma giornalmente 11 q di latte, la superficie massima edificabile per il caseificio risulta data dalla seguente espressione:

$$60 \text{ mq} + 20 \text{ mq/q} \times 9 \text{ q} + 15 \text{ mq/q} \times 1 \text{ q} = 255 \text{ mq.}$$

9.9. Trasformazione di prodotti eccedenti la capacità produttiva del fondo

Locali per l'esercizio dell'enologia

Le dimensioni caratteristiche delle cantine variano in funzione della produzione di vino, si considera per ogni quintale di vino prodotto, eccedente la capacità produttiva del fondo, una superficie edificabile massima di 0.5 mq; l'altezza massima in gronda non deve superare 5 m. La produzione propria di vino è determinata dall'ultima dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto inserita sul sistema Artea.

Locali per l'esercizio dell'attività elaiotecnica

Le dimensioni caratteristiche dei locali del frantoio variano in funzione della produzione di olio, si considera una superficie edificabile massima di 1.1 mq per quintale di olio prodotto eccedente la capacità produttiva del fondo. La produzione propria di olio è determinata dalle fatture di frangitura dell'anno precedente.